

# STATUTO

## Associazione Lucis ETS

### ART. 1

#### Denominazione, sede e durata

È costituito fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un Ente del Terzo Settore, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: "Associazione Lucis ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Teramo e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

### ART. 2

#### Scopo, finalità e attività

L'Ente assume la forma di Associazione non riconosciuta, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i., con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5.

L'Associazione ha come scopo principale il sostegno economico e supporto morale ai pazienti oncologici in difficoltà.

Le attività che l'Associazione intende svolgere per il raggiungimento degli scopi sopra citati, di cui all'art 5 lettere i,p,u, sono:

- Organizzazione di eventi di beneficenza per raccolta fondi da destinare ai pazienti oncologici in difficoltà economica;
- Organizzazione di attività ricreative per il sostegno morale dei pazienti oncologici;
- Affiancamento per l'inserimento o reinserimento al lavoro e per altre pratiche burocratiche laddove ci sia necessità.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'organo

di Amministrazione dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del CTS.  
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

### ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.  
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'associato si impegna a versare la quota sociale all'atto dell'accoglimento della domanda.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

### ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

- Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione
  - mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni apprese durante le attività di servizio.

#### ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.  
L'associato viene escluso quando:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;
- pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative.

L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, la quale deve essere comunicata, mediante lettera A/R o altro mezzo equipollente, all'associato escluso.  
Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato decade dalla qualità di associato:

- quando si renda moroso nel pagamento della quota associativa secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione

In tal caso l'effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare la posizione (il quale dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali collegati al perdurare dell'inerzia nel pagamento), che gli sia stato consegnato a mani o inviato tramite raccomandata A/R o altro mezzo equipollente, da parte del Presidente.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare, in forma scritta, la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ART. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente.

**ART. 7  
Assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.  
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.  
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa.  
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.  
L'assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.  
Ciascun associato ha un voto.  
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.  
Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in via ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sui ricorsi avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

- delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 dello statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in via straordinaria

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.  
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.  
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.  
Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.  
L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.  
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum derogabile).  
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati (quorum inderogabile).  
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

#### ART. 8 Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 1 volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 1 giorno prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## ART. 9 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 7) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
- 8) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. n.117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività di detta raccolta pubblica di fondi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di Amministrazione che ne determina l'ammontare.

#### ART. 11

##### Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 12

##### Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n.117/2017.

#### ART. 13

##### Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

#### ART. 14

##### Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'Associazione, facendone espressa richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Tale richiesta, a cui l'organo dovrà dare riscontro entro trenta giorni, dovrà indicare il/i documento/i di cui prendere visione e/o estrarre copia, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il richiedente dovrà indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria cui saranno inviate le copie digitali dei documenti richiesti;

- il richiedente dovrà inoltre visionare gli atti o libri, durante gli orari indicati ed alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebito rivelazione e/o utilizzo. Eventualmente, l'Associazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### ART. 15 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### ART. 16 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

#### ART. 17 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

#### ART. 18 Esenzione imposta di bollo

Si dichiara con la presente che la suddetta associazione, richiederà iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art 82 comma 5, del Decreto legislativo 117/2017(codice del Terzo Settore) dal 01 gennaio 2018 è esente dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti e, a tal fine, si riserva di comunicare l'iscrizione nel registro regionale dell'Ente del Terzo Settore con provvedimento n. \_\_\_\_\_

